



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MIR, MISAC, MIN. SALUTE e
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Reg.ne Prev. n. 3199

[Handwritten signature]

IL MAGISTRATO
I. Ref. Orietta Martorana

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e, in particolare, l’articolo 180 che prevede un assegno annuale di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore ai 65 anni, impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” e, in particolare, l’articolo 20, comma 6, secondo cui “la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dal’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale”;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” e, in particolare, l’articolo 11 rubricato “rivalutazione delle rendite”;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e, in particolare, l’articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente dell’INAIL le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione dell’Istituto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell’INAIL;

Vista la circolare 10 luglio 2001, n. 66, emanata dalla già Direzione generale dell’impiego, relativa alle modalità di erogazione dell’assegno di incollocabilità, nonché all’individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il proprio decreto 6 maggio 2015 concernente “Assegno di incollocabilità. Rivalutazione annuale dal 1° luglio 2015” con il quale la misura dell’assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2015, è stata determinata nell’importo di euro 256,39;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e, in particolare, l’articolo



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

1, comma 287, il quale prevede che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 227 del 15 giugno 2016 che sulla base della relazione del Direttore generale dell'Istituto stesso, ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2016, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità vigente dal 1° luglio 2015, pari a euro 256,39;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS-IGESPES, espresso con nota n. 54113 del 23 giugno 2016;

Ritenuto di confermare l'importo dell'assegno di incollocabilità così come previsto nella citata determina del presidente dell'INAIL n. 227 del 15 giugno 2016;

DECRETA

Articolo 1

1. L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è confermato, con decorrenza 1 luglio 2016, nella misura già vigente dal 1 luglio 2015, pari a euro 256,39.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma,

08 LUG. 2016

Giuliano Poletti